



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

CAPITOLATO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA



Art. 1 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata per la durata di mesi 48 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.

È facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla società una proroga della presente assicurazione fino a 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza o per il maggior periodo richiesto, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale. La società si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 2 - Condizioni generali

Le presenti condizioni prevalgono e sostituiscono le condizioni generali e/o particolari previste nel testo adottato dall'assicuratore. Per quanto non normato nel presente capitolato si rinvia alla legge e residualmente all'ultimo testo di riferimento ANIA.

Art. 3 - Pagamento del premio annuale

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo pec di incasso entro 90 giorni dalla data di effetto, sempreché i simpli corretti siano regolarmente pervenuti almeno 30 giorni prima. Se pervenuti successivamente, il termine della comunicazione di 90 giorni della pec di incasso decorre dal giorno di effettiva ricezione dei simpli.

Il termine indicato vale anche per le rate successive e quindi decorre dall'effettivo ricevimento dei titoli di quietanza o di appendici sostitutive.

Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di conguaglio. I termini di registrazione e di pagamento sono i medesimi dei titoli di polizza.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio.

Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state rese in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.



Art. 5 - Clausola broker

La gestione del contratto è affidato per l'intera durata dello stesso alla società AFI CURCI SPA BROKER DI ASSICURAZIONE RUI n. B000062428 con sede legale in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 2. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione così come il pagamento dei premi (i cui termini di cui sopra valgono per entrambi) saranno svolti, per conto del contraente, dal Broker, con manleva per il Contraente. L'Assicuratore dà atto che, agli effetti delle condizioni normative tutte della polizza in oggetto, ogni comunicazione scritta anche in formato elettronico con data certa fatta dal contraente e/o assicurato al Broker, s'intenderà come fatta all'Assicuratore, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore, in nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, si intenderà fatta agli stessi e viceversa.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dalla Polizza con preavviso di 120 giorni.

Il recesso è ammesso solo in caso di rapporto negativo tra sinistri liquidati e premi imponibili.

In caso di recesso dell'Assicuratore, questo ha l'obbligo di proporre una quotazione di mantenimento della copertura.

In caso di non accettazione da parte del Contraente, entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della proposta, l'Assicuratore rimborserà al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Coassicurazione

Qualora la società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra le altre società. In tal caso le coassicuratrici conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Delegataria per l'esecuzione del contratto e gestione delle vertenze legali e il domicilio ad ogni fine di legge sarà quello delle Delegataria.

Pertanto, l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici. La società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

L'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni società partecipante ha accettato. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Si conviene fra le parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.



Art. 8 – Termine per la denuncia dei dati di regolazione

Premesso che il premio è formulato sulla base del seguente parametro iniziale: **retribuzioni lorde annue**, entro e non oltre 120 giorni dalla data di scadenza della polizza il contraente ha l'obbligo di denunciare all'assicuratore tutti i dati definitivi per la regolazione attiva (conguaglio) o passiva (rimborso) del premio di polizza.

Per mercedi lorde si intendono, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione corrisposte a tutto il personale dipendente (Inail e non Inail) aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e gli emolumenti di carattere eccezionale.

Al ricevimento dell'appendice di conguaglio il contraente dovrà regolare il titolo nei termini dell'art. 3 del presente capitolato.

Art. 9 – Descrizione del rischio oggetto dell'assicurazione

Costituisce rischio oggetto dell'assicurazione l'attività propria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e quant'altro risulti di pertinenza dell'assicurato e/o rientri nell'espletamento di tutte le attività proprie, necessarie, complementari e accessorie ovunque esse vengano svolte, anche all'esterno.

La garanzia è operante per tutte le attività che possono essere svolte partecipando ad enti o consorzi nonché avvalendosi di soggetti terzi o appaltatori/subappaltatori, nonché per eventuali responsabilità che possano ricadere sul contraente e/o assicurato a qualunque titolo per fatti commessi da altri soggetti che svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'ente contraente.

SEZIONE - A) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT):

Art. 10 - Ambito Di Operatività Della Garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale, sebbene gravemente colposo, verificatosi in relazione all'attività come indicata nella descrizione del rischio, e comunque a tutto quanto formi in ogni momento oggetto delle sue attività, essendo di principio convenuto che con la polizza in oggetto si assicura ogni forma di responsabilità civile verso terzi dell'assicurato che non risulti esplicitamente esclusa dalla polizza stessa o dalle leggi ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate agli articoli seguenti.

A specificazione di quanto previsto nella descrizione del rischio oggetto dell'assicurazione e dal precedente capoverso, la presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo, garantisce l'assicurato nella sua qualità di gestore e/o organizzatore e/o manutentore e/o conduttore e/o proprietario e/o committente e/o locatore e/o detentore a qualsiasi titolo di:

A. Fabbricati indipendentemente dall'uso, abitativo e non, a cui sono adibiti, ad esempio alloggi, impianti sportivi e ricreativi, cinematografi, teatri e sale attrezzate, istituti di educazione ed istruzione, asili nido, scuole, collegi e convitti, colonie, oratori e ricreatori, esercizi pubblici in genere, mense, ostelli, centri sociali, case di riposo, centri per il tempo libero, ludoteche, case albergo, bagni pubblici,



parcheggi, cimiteri, pubblici mercati, macelli, istituti di culto, monumenti etc.; comunità alloggio; uffici in genere; impianto di depurazione; impianti anche all'aperto compresa la rete fognaria; acquedotto; strade e segnaletica stradale; illuminazione pubblica; spazi verdi ed attrezzati, giardini e parchi pubblici, alberi anche d'alto fusto, strade private ed interne; impianto di distribuzione di benzina, inceneritore, depuratore, stazioni di sollevamento liquami, discarica; aree di pertinenza.

Quanto sopra si intende ovunque ubicato e la garanzia viene prestata compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione, fermo restando che ove venga affidata a terzi si intende compresa la responsabilità di legge in capo all'assicurato quale committente. I dipendenti saranno considerati terzi.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'autorizzazione e/o organizzazione diretta e/o indiretta di ogni attività lecita esercitata presso gli enti di pertinenza.

B. Corsi presso le strutture e/o aree di pertinenza o organizzati altrove; visite.

C. Macchine e/o macchinari in genere, impianti vari, strumenti operativi e di ufficio.

D. Mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla legge n. 990 del 24/12/1969 - ora tit. X d.lgs. 209/2005 - comprese modifiche ed integrazioni.

E. Servizi pubblici istituzionali in genere, di vigilanza, igiene, vigilanza sanitaria e quant'altro di competenza.

F. Insegne, cartelli e/o striscioni, compresa la responsabilità civile per la mancata o insufficiente segnaletica, anche stradale.

G. Manifestazioni ricreative, artistiche, sportive e culturali, mostre, feste, cerimonie, fiere e sagre, ed ogni altra manifestazione in genere, compreso il rischio della partecipazione. Ai fini della presente garanzia si intendono terzi tutti i partecipanti escluso il legale rappresentante.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da o per:

H. Fatto di persone delle quali debba comunque rispondere.

I. Committenza auto ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'ente assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei confronti dei responsabili.

J. Somministrazione e smercio di generi alimentari e bevande in genere, entro un anno dalla consegna. Per quanto di propria produzione, l'assicurazione vale anche per difetto originario del prodotto.

K. Danni a terzi causati da volontari; preposti non dipendenti; personale in prova; obiettori; persone di cui l'ente debba rispondere per legge; lavoratori occasionali in genere e/o persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato ma della cui opera questi si avvalga conformemente alle disposizioni legislative in materia, nell'esercizio della propria attività, compresi gli infortuni da questi subiti nei limiti previsti dalla sezione RCO.

L. Danni a mezzi, a cose anche su mezzi, sotto carico e scarico, e a cose sollevate, deposte, caricate, scaricate, trainate o movimentate in genere ove non si configuri un contratto di trasporto.

M. Danni a cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo.

La garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a euro 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo.



Nel caso di responsabilità civile ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 del codice civile per sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non, la garanzia è prestata con il solo limite di euro 5.200,00 per singolo danneggiato.

N. Danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La garanzia sarà prestata con un massimo risarcimento pari a euro 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Per danni a cose da cedimento, franamento e vibrazione, si intende operante un limite annuo di euro 300.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 5.000,00.

O. Danni agli automezzi comprese le merci su questi caricate se non diversamente assicurati/e ed escluse altre cose contenute negli automezzi stessi, in sosta in zone di pertinenza dell'assicurato, con esclusione dei danni da furto.

Inoltre si intenderanno in copertura i danni ai mezzi dei dipendenti con esclusione dei danni da furto ed a quelli alle cose contenute nei mezzi stessi.

P. Aggressioni, atti violenti e vandalici in genere, anche se legati a manifestazioni sindacali, sociali studentesche e/o politiche che provochino lesioni a terzi compresa la morte, nei luoghi anche all'aperto in cui si svolge l'attività dell'assicurato.

Ai fini della presente garanzia, saranno considerati terzi anche i dipendenti qualora non abbiano partecipato attivamente agli eventi di cui sopra.

Q. Aggressioni, furti, rapine, atti violenti e vandalici in genere a cose di terzi, nei luoghi in cui si svolge l'attività dell'assicurato, qualora risulti una responsabilità dell'assicurato stesso.

Ai fini della presente garanzia, saranno considerati terzi anche i dipendenti qualora non abbiano partecipato attivamente agli eventi di cui sopra.

R. Danni a terzi causati da incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà dell'assicurato e/o da lui detenute lecitamente a qualsiasi titolo, compreso il caso di lavori presso terzi.

La presente garanzia per danni a cose di terzi sarà prestata con un massimo risarcimento pari a euro 750.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista e sia operante una copertura incendio, il presente massimale si intenderà prestato in eccedenza alla stessa.

Relativamente all'uso e/o detenzione di esplosivi, la garanzia sarà operante oltre il limite di 100 metri dal punto di esplosione.

S. Danni per mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere, di lavori, di macchine, impianti e/o attrezzi e depositi di materiali.

T. Danni alle condutture e agli impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti in occasione di lavori effettuati in economia dall'assicurato. In caso di lavori affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità di legge imputabile all'assicurato stesso.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 5.000,00 e con il massimo risarcimento pari a euro 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

U. Danni causati da lavori di scavo, sbancamento, movimenti di terra, reinterri, vibrazioni, scuotimento, assestamento, cedimento e franamento del terreno. Qualora risultino necessari lavori che implicino



sottomurature, sottofondazioni o altre tecniche sostitutive, la garanzia sarà operante alla condizione che i medesimi vengano effettuati a regola d'arte.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e con il massimo di euro 5.000,00 e con il massimo risarcimento pari a euro 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture.

Art. 11 - Committenza Lavori

Fermo quanto previsto nella garanzia R.C. Fabbricati, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante per danni involontari cagionati nella sua qualità di committente di ditte (persone o società) che abbiano con lui stipulato un contratto per assumere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di servizi o di opere di cui all'oggetto dell'assicurazione, compreso ogni genere di intervento anche di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei beni di cui debba in ogni caso rispondere e/o ne abbia l'onere della manutenzione, comprese nuove costruzioni.

La presente garanzia viene prestata in relazione ai danni derivanti da:

- A. Atti e/o omissioni commessi dall'assicurato stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in connessione con la sua supervisione dei lavori inerenti all'esecuzione di tali opere o servizi;
- B. Atti e/o omissioni commessi dall'appaltatore ma dei quali l'assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

Inoltre, la garanzia opererà:

- A. Per il rischio derivante dalla direzione dei lavori affidata ai propri dipendenti;
- B. Per infortuni sofferti dagli appaltatori e/o subappaltatori, compresi i titolari e tutte le persone che partecipano per conto di questi ai lavori, fermo il diritto dell'assicuratore di rivalersi verso i responsabili, fatta salva la rinuncia alla rivalsa nei confronti del solo assicurato e salvo il caso di dolo, fermi i limiti della sezione RCO;
- C. Per danni provocati a terzi dagli appaltatori e/o subappaltatori, compresi i titolari e tutte le persone che partecipano per conto di questi ai lavori, fermo il diritto dell'assicuratore di rivalersi verso i responsabili, salva la rinuncia alla rivalsa nei confronti del solo assicurato e salvo il caso di dolo.

La copertura è prestata per le responsabilità previste in capo al contraente dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni entro il massimale di polizza ed è compresa la responsabilità personale dei dipendenti qualificabili come "datore di lavoro", "responsabile del servizio di protezione e sicurezza", "responsabile dei lavori" ovvero "coordinatori per la progettazione e/o esecuzione dei lavori".

Art. 12 - Responsabilità Personale

La garanzia per danni materiali e diretti a terzi è estesa alla responsabilità personale degli amministratori; di tutti i dipendenti, compresi i preposti non dipendenti; personale in prova; lavoratori occasionali in genere e/o persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato ma della cui opera questi si avvalga conformemente alle disposizioni legislative in materia, nell'esercizio della propria attività e nei limiti della loro attività svolta a favore dell'assicurato.



La garanzia è prestata con l'esclusione della responsabilità per danni patrimoniali.

I soggetti di cui sopra dovranno essere considerati terzi tra di loro per danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dell'art. 583 c.p..

Qualora per lo stesso rischio sussista e sia operante altra copertura di responsabilità civile contratta dai soggetti di cui sopra, la presente garanzia si intenderà prestata in secondo rischio.

L'assicuratore, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di surroga nei confronti di coloro la cui responsabilità risulta assicurata.

Art. 13 - Terzi

Non sono considerati terzi il rappresentante legale limitatamente ai danni a cose e i dipendenti iscritti all'Inail per i quali si intende operante la sezione RCO.

Art. 14 - Dipendenti Non Iscritti All'inail

Si precisa che tutti i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'assicurazione Inail sono considerati terzi per le lesioni corporali, nei limiti della sezione b) – "RCO", per i fatti dei quali l'assicurato risulti civilmente responsabile.

Detta garanzia s'intende riferita agli eventi verificatesi in occasioni di lavoro o di servizio e sempre che al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'Inail, salvo quanto stabilito dalla sezione "Buona fede Inail e mancata comunicazione".

Art. 15 - Danni Indiretti

In caso di danni derivanti da interruzione di attività varie la garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di euro 1.000.000,00, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 2.000,00 ed il massimo di euro 10.000,00.

Art. 16 - Inquinamento Accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di euro 1.000.000,00.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 2.000,00 ed il massimo di euro 10.000,00.

Art. 17 - Postuma Breve

Ferme le esclusioni di polizza, per danni cagionati a terzi da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, anche di riparazione e/o manutenzione, se eseguiti in economia, la garanzia si intenderà comunque operante per un periodo massimo di sei mesi dall'ultimazione degli stessi.



SEZIONE B) RCO (PRESTATORI DI LAVORO):

Art. 18 - Ambito Di Operatività Della Garanzia

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

A. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi di legge addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B. Ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r. 30/06/1965 n. 1124 e del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione sociale di legge. Inoltre, resta inteso che, nei casi in cui operi la presente sezione di polizza, non avrà vigore la garanzia di responsabilità civile verso terzi ove eventualmente estesa ai dipendenti.

Art. 19 - Azioni Di Rivalsa

La presente assicurazione vale per anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps e/o altro ente legittimato ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 20 - Malattie Professionali

Ad integrazione del punto "ambito di operatività della garanzia" della presente sezione RCO, lettere a) e b), l'assicurazione viene prestata anche per le malattie professionali indicate nelle tabelle di legge (dpr n. 1124/65, dpr n. 482/75, e successive modifiche o integrazioni). Nell'ipotesi che, per legge, tra le malattie professionali venissero effettuate nuove inclusioni, la garanzia è operante per queste ultime senza preventivo accordo tra le parti, salvo che l'assicuratore abbia provveduto a darne diverso avviso alla contraente a mezzo raccomandata o pec entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, e l'effetto dell'esclusione decorrerà dal quindicesimo giorno dal ricevimento.

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di assicurazione o al massimo **1 anno** precedente all'attivazione della polizza. La garanzia non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo **6 mesi** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Resta altresì stabilito che per questa garanzia il massimale per sinistro RCO previsto in polizza rappresenta il limite massimo di esborso dell'assicuratore per ogni fatto che abbia dato origine a malattie professionali indipendentemente dal numero delle persone danneggiate.

L'assicurazione per gli infortuni e malattie professionali è efficace alla condizione che al momento del sinistro la contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art. 21 - Buona Fede E Mancate Comunicazioni All'inail

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'Inail di parte dei dipendenti dell'assicurato per errore o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.



La mancata comunicazione dei dati relativi alle nuove posizioni Inail non comporterà decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché la mancata comunicazione non sia frutto di dolo o colpa grave. L'assicuratore ha però il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data di accensione delle nuove posizioni Inail.

SEZIONE C - NORME COMUNI RCT/RCO

Art. 22 - Rinuncia Alla Rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti di:

- A. Società le quali rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- B. Società di leasing, relativamente ai danni derivanti dai beni costituenti beni strumentali per l'attività oggetto dell'assicurazione;
- C. Amministratori e dipendenti di tutte le società predette e membri delle loro famiglie.

Art. 23 - Termine Per La Denuncia Dei Sinistri

Il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri è stabilito in 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto da parte dell'ufficio competente per la denuncia.

Art. 24 - Delimitazioni Dell'assicurazione

L'assicuratore non è obbligato per:

- A. I danni derivanti da errori di progettazione e calcolo;
- B. I danni derivanti da dolo del contraente;
- C. I danni cagionati da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento, salvo per quanto previsto dalla clausola R.C. postuma breve; da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, salvo per quanto diversamente regolato;
- D. I danni derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto nella clausola R.C. da inquinamento accidentale;
- E. I danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - ora tit. X d.lgs. 209/2005 è obbligatoria l'assicurazione;
- F. I danni ricollegabili ai rischi atomici e/o nucleari;
- G. Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- H. Danni da furto;
- I. Danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- L. Danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- M. Danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- N. Danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi utilizzo o



conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);

- O. Danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori: radio e tv – telefonia fissa e mobile.

Art. 25 - Massimale

La Società presta la copertura assicurativa, salvo gli eventuali sottolimiti specificati per singole garanzie, con massimale unico per sinistro e anno di:

RCT: EURO 5.500.000,00

RCO: EURO 5.500.000,00 CON LIMITE DI € 2.500.000,00 PER PERSONA.

Art. 26 - Franchigia Frontale

Salvo per quanto non diversamente disciplinato, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia Frontale di euro 500,00.

Art. 27 - Limiti Territoriali

La società presta la copertura assicurativa di cui alle sezioni rct/rco senza limiti territoriali.

Art. 28 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'assicuratore, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati con indicazione degli importi a riserva;
- Sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati;
- Sinistri respinti con indicazione delle motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 29 – Recupero franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel contratto assicurativo. Semestralmente la società provvederà entro 30 giorni ad emettere appendice con la quale si provvederà all'incasso delle somme dovute dall'Ente in riferimento ai sinistri pagati dalla Compagnia a titolo di franchigie, il cui importo sarà corrisposto dal contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.